



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 28 novembre 2024 n.185

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.16 del 25 novembre 2024;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**RATIFICA DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DI EMENDAMENTO ALLA
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E MALTA
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
E RELATIVO PROTOCOLLO**

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo aggiuntivo di emendamento alla Convenzione tra la Repubblica di San Marino e Malta in materia di imposte sul reddito e relativo protocollo, firmata a La Valletta il 3 maggio 2005 ed emendata dal Protocollo firmato a Roma il 10 settembre 2009, (Allegato A), firmato a San Marino il 1° aprile 2024, a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo, in conformità a quanto disposto dall'articolo II del Protocollo medesimo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 novembre 2024/1724 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Francesca Civerchia – Dalibor Riccardi

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Andrea Belluzzi

**ADDITIONAL PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE
REPUBLIC OF SAN MARINO AND MALTA WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
WITH PROTOCOL SIGNED AT VALLETTA ON 3rd MAY 2005 AND AMENDED BY
PROTOCOL SIGNED AT ROME ON 10th SEPTEMBER 2009**

The Government of the Republic of San Marino and the Government of Malta;

Desire to conclude a Protocol to amend the Convention between the Republic of San Marino and Malta with respect to taxes on income with protocol signed at Valletta on 3rd May 2005 and amended by Protocol signed at Rome on 10th September 2009 (hereinafter “the Convention”);

Have agreed as follows:

ARTICLE I

In Article 24 subparagraph (2) of the Convention, the words “The mutual agreement procedure shall expire by the end of the third year following that in which the case was presented by the taxpayer.” shall be deleted.

ARTICLE II

1. The Contracting States shall notify each other, through diplomatic channels that the legal requirements for the entry into force of this Protocol have been complied with.
2. This Protocol shall enter into force on the date of the later of the notifications referred to in Article II, paragraph 1 and its provisions shall thereupon have effect in both Contracting States.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Additional Protocol.

Done in duplicate at San Marino this 1st day of April 2024 in the English and Italian languages, both texts being equally authentic.

For the Government of the Republic
of San Marino

Luca Beccari
Minister of Foreign Affairs

For the Government of Malta

Ian Borg
Minister for Foreign and
European Affairs and Trade

**PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE TRA
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E MALTA IN MATERIA DI IMPOSTE SUL
REDDITO, E RELATIVO PROTOCOLLO, FIRMATA A LA VALLETTA IL
3 MAGGIO 2005 ED EMENDATA DAL PROTOCOLLO FIRMATO A ROMA IL
10 SETTEMBRE 2009**

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo di Malta,

Desiderosi di concludere un Protocollo di emendamento alla Convenzione tra la Repubblica di San Marino e Malta in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, firmata a la Valletta il 3 maggio 2005 ed emendata dal Protocollo firmato a Roma il 10 settembre 2009 (di seguito “la Convenzione”);

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

All'Articolo 24, paragrafo 2 della Convenzione, l'espressione “La procedura amichevole si chiude entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui il caso è stato sottoposto dal contribuente.” viene eliminata.

ARTICOLO II

1. Gli Stati Contraenti si notificano reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle formalità giuridiche per l'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo entra in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica di cui all'Articolo II, paragrafo 1 e le sue disposizioni si applicheranno in entrambi gli Stati Contraenti.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo Aggiuntivo.

Fatto in duplice copia a San Marino, il 1° Aprile 2024 nelle lingue inglese e italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica
di San Marino

Per il Governo di Malta

Luca Beccari
Segretario di Stato per gli Affari Esteri

Ian Borg
Ministro degli Affari Esteri ed Europei
e del Commercio